



*Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349", approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 202 del 18 luglio 2016 con il quale il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha decretato l'individuazione dell'associazione denominata "*Associazione Italiana*

*Sicurezza Ambientale - AISA*” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 della legge 349 del 1986;

**VISTA** la nota prot. 93592/MATTM del 2 settembre 2021 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 della menzionata legge n. 349 del 1986;

**VISTE** le note acquisite rispettivamente al prot.103130/MATTM, prot. 103132/MATTM e prot. 103134/MATTM del 27 settembre 2021 e successivamente al prot. 123875/MATTM del 12 novembre 2021, corredate di documentazione, con la quale l’associazione denominata “*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*” ha riscontrato la suddetta nota del 2 settembre 2021;

**VISTA** la nota prot. 130163/MATTM del 23 novembre 2021, con la quale la Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto all’Associazione di far pervenire documentazione integrativa relativamente all’attività di protezione ambientale svolta nel triennio preso in esame, nonché di sanare alcune irregolarità di ordine formale;

**VISTE** le note acquisite rispettivamente al prot. n. 166/MATTM, prot. n. 238/MATTM e prot. n. 239/MATTM del 3 gennaio 2022 e successivamente le note prot. n. 556/MATTM, prot. n. 624/MATTM, prot. n. 625/MATTM, prot. n. 626/MATTM, prot. n. 627/MATTM, prot. n. 628/MATTM, prot. n. 629/MATTM, prot. n. 630/MATTM e prot. n. 631/MATTM del 4 gennaio 2022 con cui l’Associazione ha provveduto ad inoltrare la documentazione richiesta;

**TENUTO CONTO** che la Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall’istante sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell’azione di protezione ambientale svolta dall’Associazione nel triennio considerato in almeno le medesime cinque regioni;

**ACQUISITA** la proposta della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, favorevole alla conferma dell’individuazione di cui all’articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dell’associazione denominata “*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*”;

**CONSIDERATO** che l’associazione denominata “*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*” risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**


#### **(Permanenza dell’individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986)**

1. È confermata l’individuazione dell’associazione denominata “*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*”, con sede legale a Somma Vesuviana (NA) in via Santa Croce n. 117 - C.F.95146350632, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. È confermato, per l’effetto, l’inserimento dell’associazione denominata “*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*” nell’Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.

4: Il presente decreto sarà trasmesso all'associazione denominata "*Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - AISA*" a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, li

Roberto Cingolani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Cingolani', written over a faint rectangular stamp or box.